Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 9 del 13 gennaio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 10

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni nn. 28/2008, 33/2008, 54/2008, 56/2008, 82/2008, 85/2008, 88/2008 e 89/2008.

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Programma delle opere strategiche (Legge n. 443/2001) - S.S. 17 «Dell'Appennino abruzzese ed Appulo-sannitico» - Tronco Antrodoco-Navelli: Variante sud all'abitato di L'Aquila raccordo tra la Strada consortile Mausonia E LA S.S. 17-*TER* – 2° LOTTO - (CUP F11B07000050001) – Assegnazione contributo. (Deliberazione n. 28/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevede, in particolare, che le opere incluse nel programma approvato da questo Comitato siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

VISTO l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti, in particolare, il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e visti in particolare:
- la parte II, titolo III, capo IV concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale";

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'articolo 2, comma 257, che – tra l'altro – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che nell'allegato 1 include, alla voce "Corridoio trasversale e dorsale appenninica", l'itinerario "Rieti-L'Aquila-Navelli" con un costo di 73,698 milioni di euro;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario sintetico ai sensi dell'articolo 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche in cui trova conferma l'intervento "Rieti-L'Aquila-Navelli";

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la circolare 28 febbraio 2007, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512;

VISTA la nota 4 marzo 2008, n. 82, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha chiesto l'inserimento, all'ordine del giorno dell'odierna seduta di questo Comitato, dell'argomento "S.S. 17: Variante all'abitato dell'Aquila" (assegnazione finanziaria);

VISTA la nota 12 marzo 2008, n. 106, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sull'intervento di cui sopra, proponendo di sostituire la parte di finanziamento dell'opera posta a carico dei fondi di cui all'atto aggiuntivo ANAS per il 2007 con un'assegnazione di pari importo a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, e l'articolo 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra è incluso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Abruzzo, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

CONSIDERATO che nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012 - allegato infrastrutture, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, nella tabella B 3, dal titolo "Legge obiettivo: opere in corso con copertura parziale", figura l'intervento "S.S. 17: Variante all'abitato dell'Aquila" con un costo di 21,16 milioni di euro;

CONSIDERATO che, con delibera 21 febbraio 2008, n. 21, questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, alla definizione del quadro delle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 allocabili da questo Comitato stesso;

CONSIDERATO che l'opera in argomento figura inclusa nell'atto aggiuntivo al contratto di programma con l'ANAS per il 2007, stipulato il 30 ottobre 2007, con il quale sono stati individuati gli interventi da finanziare con le ulteriori risorse recate dal decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, e di cui questo Comitato ha preso atto nella seduta del 9 novembre 2007;

CONSIDERATO che lo schema di contratto di programma con l'ANAS relativo al 2008, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente nell'odierna seduta con delibera n. 23, prevede la riprogrammazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della presente delibera, unitamente a quelle relative ad analoga proposta per altro intervento, anch'essa all'esame nell'odierna seduta;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale*
  - che l'intervento in argomento riguarda la realizzazione dello svincolo tra la S.S. 17 ter e la S.S. 17 presso la frazione di Bazzano;
  - che l'opera è costituita principalmente da un tronco di collegamento della S.S. 17 ter con il tratto terminale della strada consortile Mausonia, il cui tracciato coincide con quello della futura variante di L'Aquila, e dalle rampe delle varie direttrici che compongono lo svincolo;
  - che il tronco di collegamento presenta caratteristiche conformi al tipo IV delle Norme CNR 80, con piattaforma larga ml 12 ad una carreggiata bidirezionale di ml 7,50, con banchine laterali da ml 1,50 e cigli erbosi da ml 0,75, mentre le rampe di svincolo, unidirezionali, presentano una larghezza complessiva di ml 8,00, con carreggiata di ml 4,50, banchine di ml 1,00 e cigli erbosi di ml 0,75;
  - che il progetto delle opere di cui alla presente proposta ha seguito l'iter approvativo ordinario, essendo già disponibile il progetto esecutivo al momento di entrata in vigore della "Legge obiettivo";
  - che, in particolare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo delle opere in argomento sono stati approvati in linea tecnica dall'ANAS, come riscontrato nella nota del Presidente della Società n. CDG-0022578-P in data 19 febbraio 2007;
  - che il progetto è corredato di tutti i pareri, secondo quanto dichiarato dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo con nota del 20 gennaio 2004;
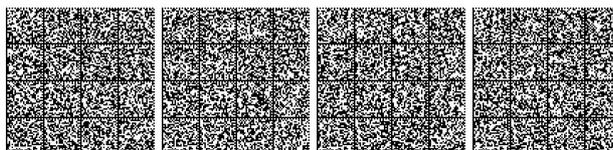
- *sotto l'aspetto attuativo*
  - che il soggetto aggiudicatore è l' ANAS S.p.A.;
  - che il cronoprogramma di progetto prevede un tempo di realizzazione di 28 mesi, comprensivo delle procedure di appalto e dell'esecuzione e collaudo delle opere, con entrata in esercizio di queste ultime alla fine del 2010;

- *sotto l'aspetto finanziario*
  - che il costo dell'intervento oggetto della proposta all'esame ammonta a 21.161.614,51 euro, IVA esclusa, come risulta dal quadro economico riportato nella documentazione istruttoria;
  - che il costo suddetto trova copertura per 10.329.137,98 euro con i fondi previsti dal programma triennale regionale a favore dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, come risulta dal verbale del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 85/28 del 19 dicembre 2002, dalla Determinazione della Direzione trasporti e mobilità della Regione n. 97/DEI in data 15 novembre 2005 e dalla nota dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila n. 48163 in data 14 dicembre 2006;
  - che, come esposto in premessa, l'importo residuo (10.832.476,56 euro) era posto a carico dei fondi dell'atto aggiuntivo al Contratto di programma ANAS 2007 e che il Ministero istruttore propone ora l'assegnazione del finanziamento necessario per completare la copertura finanziaria dell'opera a valere sui fondi destinati alle infrastrutture strategiche, in sostituzione dell'attuale previsione di copertura con i fondi del citato atto aggiuntivo al Contratto di programma ANAS 2007;
  - che lo schema sintetico del piano economico-finanziario predisposto dal Soggetto aggiudicatore evidenzia l'assenza di ritorno economico derivante dalla gestione, in quanto trattasi di strada statale non a pedaggio;

D E L I B E R A

1. *Concessione contributo*

Per la realizzazione dell'intervento "S.S. 17 dell'Appennino abruzzese ed appulo-sannitico - Tronco Antrodoco-Navelli: variante sud all'abitato di L'Aquila - Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la S.S. 17 ter 2° lotto", è assegnato all'ANAS S.p.A., a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un contributo quindicennale di euro 1.001.731 decorrente dal 2008.

Detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 10.832.476,56 euro, è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

Il predetto finanziamento, necessario per completare la copertura finanziaria dell'opera ad integrazione dei fondi regionali già disponibili, viene assegnato in sostituzione dell'attuale previsione, della medesima entità, a carico dei fondi del citato atto aggiuntivo al Contratto di programma ANAS 2007.

L'importo di euro 21.161.614,51 – pari al costo dell'opera come specificato nella "presa d'atto" – costituisce il "limite di spesa" dell'intervento.
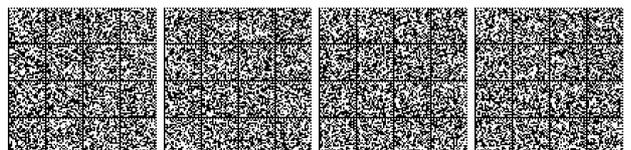
2 Clausole finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui alla presente delibera.

2.2 Il predetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera, se non ancora emanato alla data di pubblicazione della presente delibera, ovvero apposito protocollo d'intesa da stipularsi tra la Prefettura competente, l'ANAS e l'impresa aggiudicataria, dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2.4 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il Segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 190

ALLEGATO

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo oggetto della presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

08A09939

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 33/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli artt. 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) che sostituisce – tra l'altro – la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992 al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, relativo all'organizzazione del Ministero delle infrastrutture, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007;

VISTE le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., e viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, i seguenti interventi:

- Comune di Roma: "metropolitana linea B – diramazione Piazza Bologna-Conca d'Oro";
- Comune di Napoli: "linea tranviaria P.zza Nazionale-P.zza Emiciclo";
- Comune di Spoleto: "completamento percorso meccanizzato Posterna -La Rocca", "2° stralcio progetto "Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo ovvero città senz'auto": percorso meccanizato S.Nicolò, percorso meccanizzato V.le Matteotti-P.zza della Libertà", "Spoleto città aperta 3° stralcio";
- Bari – Ferrotranviaria: "prolungamento da fermata Ospedale S.Paolo a zona Cecilia e a V.le Regioni";

VISTA la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (G.U. n. 18/2003), con la quale questo Comitato ha proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni sino allora disposte ed alla rimodulazione di alcuni interventi, e vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 112 (G.U. n. 186/2005), con la quale questo Comitato ha rideterminato talune quote dei limiti d'impegno, a suo tempo assegnate, in misura pari all'importo annuale delle rate di mutuo "autorizzate" dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
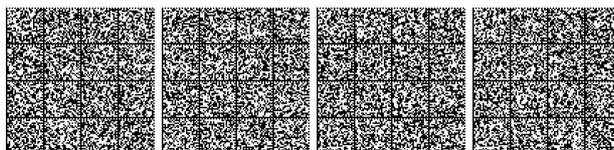
VISTA la nota 19 febbraio 2008, n. 2595, con la quale il Ministero dei trasporti, previo parere favorevole formulato dalla C.A.V. nella seduta del precedente 30 gennaio, ha proposto le rimodulazioni tecnico economiche dei sopra indicati interventi di Roma, Napoli, Spoleto e Bari;

SU PROPOSTA del Ministro dei trasporti;

P R E N D E   A T T O

1 delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero dei trasporti ed in particolare:

- per quanto concerne l'intervento del Comune di Roma:
  - che l'intervento ha fruito di contributi, in termini di volume d'investimenti, per complessivi 239,36 milioni di euro, dei quali parte imputata, da ultimo, a carico delle risorse recate dalla legge finanziaria 2007 e destinata a parziale copertura di maggiori costi;
  - che – tenuto conto dei ritardi nei tempi di realizzazione dell'opera, la cui entrata in esercizio è prevista per la primavera 2011, valutata l'impossibilità di recuperare i ritardi stessi con variazione delle modalità costruttive della stazione Nomentana e considerate le determinazioni comunali in merito alla futura linea D – il Ministero dei trasporti ha rappresentato la richiesta di modifica del progetto avanzata da Roma Metropolitane s.r.l., soggetto aggiudicatore dell'intervento;
  - che, in particolare, la suddetta modifica consiste – dal punto di vista tecnico – nell'eliminazione della citata stazione Nomentana, nel prolungamento della linea per 1 km circa sino a P.le Jonio e nella realizzazione dell'omonima stazione, quale nodo di collegamento tra la diramazione della linea B e la futura linea D, e che la modifica stessa presuppone – dal punto di vista economico – l'autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità derivanti dall'eliminazione della suddetta stazione per la realizzazione del citato prolungamento;
  - che la richiamata Amministrazione ha formulato parere favorevole in merito alla variante progettuale della sola tratta Bologna-Conca d'Oro, il cui costo ammonta a 429,298 milioni di euro, al netto dell'accantonamento concernente il prolungamento Conca d'Oro-Jonio, in quanto non strettamente pertinente alla tratta in esame, nonché al netto di importi da riconoscere all'appaltatore, in quanto derivanti da scelte effettuate dalla stazione appaltante in piena autonomia e deliberati con provvedimenti straordinari del Comune, senza che al Ministero dei trasporti siano state fornite informazioni circa valutazioni di congruità e modalità di pagamento;
  - che al progetto concernente la tratta Bologna-Conca d'Oro, variato come sopra esposto, il Ministero dei trasporti ha proposto di confermare il finanziamento complessivo di 239,360 milioni di euro, in termini di volume d'investimenti, concesso al progetto originario "a valere in via programmatica anche sul prolungamento Conca d'Oro-P.le Jonio", prolungamento il cui costo indicativo di circa 150 milioni di euro sarà valutato dall'Amministrazione di settore solo all'atto dell'esame del relativo progetto;
  - che in ogni caso – ritenendo discutibile, in termini trasportistici, l'abolizione della stazione Nomentana – il suddetto Ministero ha fatto presente di aver invitato il Comune ad esaminare la possibilità di effettuare scelte tecnico-economiche che non precludano la futura realizzazione della stazione stessa e si è comunque riservato di formulare, in sede tecnica, eventuali prescrizioni conseguenti al diverso grado di sicurezza della linea derivante dall'aumentata distanza interstazionale;
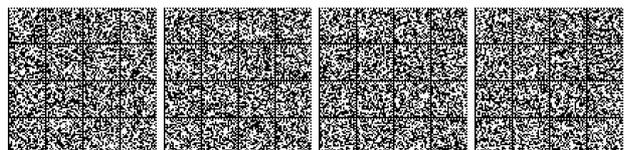
- per quanto concerne l'intervento del Comune di Napoli:
  - che il quadro economico del progetto definitivo, oggetto di nulla osta tecnico del Ministero dei trasporti, ammontava a 13,248 milioni di euro, di cui 9,229 per lavori, mentre il quadro economico del progetto esecutivo – approvato dal Comune – ammontava a 13,234 milioni di euro, di cui 8,293 per lavori;
  - che in sede di gara d'appalto sono stati registrati ribassi per 2,248 milioni di euro, con conseguente quantificazione dell'importo per lavori nella minore somma di 6,045 milioni di euro e riduzione del costo dell'intervento a 10,986 milioni di euro;
  - che successivamente l'intervento è stato oggetto di una variante, ritenuta necessaria dal Comune, e che l'importo del relativo quadro economico, al netto dei ribassi di gara, ammonta a 13,234 milioni di euro, con un incremento dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione rispetto al quadro economico dell'aggiudicazione dei lavori;
  - che il Ministero dei Trasporti propone di fronteggiare l'incremento di spesa conseguente alla variante mediante utilizzo dei predetti ribassi di gara, assegnando così all'intervento – il cui nuovo costo ammonta a 13,234 milioni di euro, inferiore a quello inizialmente approvato da questo Comitato – il minor contributo, in termini di volume d'investimenti, di 7,940 milioni di euro, pari al 60% dell'attuale costo;

- per quanto concerne l'intervento del Comune di Spoleto:
  - che i tre stralci progettuali in cui l'opera si articola, già approvati e finanziati da questo Comitato con distinte delibere, sono ora interessati da varianti per motivazioni originariamente non prevedibili e che il Ministero dei trasporti ha quindi proposto di accorpare i predetti stralci sotto la denominazione di "Mobilità alternativa per Spoleto, città aperta all'uomo" in quanto – seppure approvati e finanziati separatamente – sono parte integrante di un unico progetto complesso ed ha proposto di approvare la variante generale ai tre stralci;
  - che il medesimo Ministero ha altresì proposto di confermare, per il progetto globale, la possibilità – riconosciuta per i singoli stralci – di utilizzare per lavori le somme rinvenienti dai ribassi d'asta e dalla quota d'IVA resasi recuperabile a seguito del trasferimento di titolarità dell'intervento;
  - che al progetto come sopra variato ed accorpato, il cui quadro economico unificato ha un costo complessivo finanziabile di 45,863 milioni di euro, restano attribuiti i contributi statali in termini di volume d'investimenti riconosciuti ai tre stralci originari, pari a complessivi 26,612 milioni di euro;
  - che relativamente alla richiesta di accedere ad ulteriori fondi ex lege n. 211/1992 per la completa copertura del costo dell'opera, il Ministero dei trasporti ha invitato il Comune a provvedere ad una diversa imputazione della spesa, "nelle more di eventuali ulteriori contributi statali";

- per quanto concerne l'intervento di Bari - Ferrotranviaria:
  - che questo Comitato aveva approvato due progetti che prevedevano, rispettivamente, la realizzazione di una diramazione della ferrovia Bari-Barletta, dalla stazione Lamasinata (oggi Fesca S. Girolamo) all'ospedale S. Paolo, per circa 5,1 km, e la realizzazione di un prolungamento della predetta diramazione, di circa 1,5 km, fino alla zona Cecilia (stazione "delle Regioni");
  - che il Ministero dei trasporti ha formulato la proposta di rimodulazione progettuale e finanziaria del 2° intervento, a parità di contribuzione statale, per sopravvenute esigenze del traffico (che hanno comportato la revisione di alcune opere, al fine di garantire la piena funzionalità sia del 1° intervento – in corso di completamento – sia del prolungamento, non ancora appaltato) e per incrementi della spesa determinati dall'adeguamento prezzi e da maggiori oneri espropriativi;

- che, considerata la conseguente notevole lievitazione del costo finale dell'opera, la proposta consiste nella suddivisione del richiamato prolungamento in due lotti, di cui il 1° (Ospedale-stazione "Cecilia") da finanziare con le risorse disponibili ed il 2° (stazione "Cecilia"-stazione "delle Regioni") da finanziare a carico di risorse regionali;
- che al 1° lotto dell'intervento rimodulato, del costo di 25,431 milioni di euro, IVA esclusa, resta assegnato il contributo, in termini di volume d'investimenti, attribuito all'intervento iniziale e pari a 14,393 milioni di euro;

2 degli esiti della riunione preparatoria all'odierna seduta e, in particolare, della rinunzia all'accantonamento "a valere un via programmatica" sul prolungamento Conca d'Oro-Jonio, prolungamento che sarà sottoposto a questo Comitato dopo l'approvazione del relativo progetto da parte del Ministero dei trasporti;

D E L I B E R A

1. Rimodulazioni tecnico-economiche

1.1 Per l'intervento di Roma denominato "metropolitana linea B – diramazione Piazza Bologna-Conca d'Oro" è approvata la rimodulazione progettuale indicata nella precedente "presa d'atto" e concernente la tratta Piazza Bologna-Conca d'Oro.
Nelle more dell'approvazione del prolungamento Conca d'Oro-Ple Jonio, al suddetto intervento, del costo di 429,298 milioni di euro, resta attribuito il contributo di 239,360 milioni di euro, in termini di volume d'investimenti, concesso al progetto originario.

1.2 Per l'intervento di Napoli denominato "linea tranviaria P.zza Nazionale-P.zza Emiciclo" è approvata la variante progettuale ugualmente esposta in "presa d'atto" ed è autorizzato l'utilizzo dei ribassi di gara.
All'intervento così rimodulato, del costo di 13,234 milioni di euro, è assegnato il contributo di 7,940 milioni di euro, pari al 60% del costo stesso.

1.3 Per i tre stralci progettuali dell'intervento di Spoleto sono approvate le varianti richiamate in "presa d'atto" e l'unificazione degli stralci così modificati nell'unico progetto denominato "Mobilità alternativa per Spoleto, città aperta all'uomo".
All'intervento così rimodulato, del costo complessivo finanziabile di 45,863 milioni di euro, restano attribuiti i contributi statali in termini di volume d'investimenti riconosciuti ai tre stralci originari, pari a complessivi 26,612 milioni di euro, e resta altresì attribuita le possibilità, riconosciuta per i singoli stralci, di utilizzare per lavori le somme rinvenienti dai ribassi d'asta e dalla quota di IVA resasi recuperabile a seguito del trasferimento di titolarità dell'intervento.

1.4 Per l'intervento di Bari – Ferrotranviaria, denominato "prolungamento da fermata Ospedale S.Paolo a zona Cecilia e a V.le Regioni", è approvata la variante esposta in presa d'atto.
Al 1° lotto dell'intervento come sopra variato, concernente la tratta Ospedale-stazione Cecilia, del costo di 25,431 milioni di euro, resta assegnato il contributo di 14,393 milioni di euro, in termini di volume d'investimenti, attribuito all'intervento inizialmente approvato.
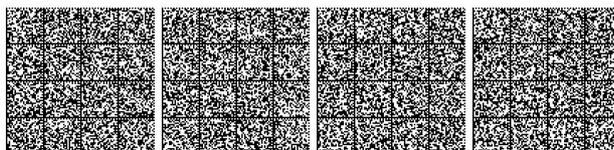
2. *Clausole finali*

2.1 Il Ministero dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

2.2 Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera, compreso l'onere di relazione previsto, da ultimo, dalla delibera n. 47/2007.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il Segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 191

08A09940

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra la A 22 e la S.S. 467 Pedemontana (1° stralcio) - Assegnazione contributo. (Deliberazione n. 54/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale";

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'articolo 2, comma 257, che – tra l'altro – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, sotto la voce "Corridoio plurimodale dorsale centrale - Sistemi stradali ed autostradali", l'intervento denominato "Collegamento Campogalliano-Sassuolo" con un costo di 175,595 Meuro, che figurano interamente disponibili, e, all'allegato 2, lo stesso intervento, con la precisazione che il ricorso alla suddetta legge è previsto solo per le procedure;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'articolo 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera del 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha preso atto che – in relazione ai contenuti del 2° Documento di programmazione economico-finanziaria per le infrastrutture, relativo al quadriennio 2005-2008, e a seguito dell'espletamento della procedura richiamata nella delibera stessa – il 1° Programma delle infrastrutture strategiche è da considerare integrato con l'elenco allegato alla delibera medesima, elenco che include l'intervento "Corridoio plurimodale dorsale centrale: collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo e Linee ferroviarie Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio Emilia" tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

VISTA la delibera 18 marzo 2005, n. 20 (G.U. n. 226/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 – come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 330/2004 – per l'importo di 284.766.576 euro;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), che – nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche – conferma, nell'ambito del corridoio plurimodale dorsale centrale - sezione "sistemi stradali e autostradali", il collegamento Campogalliano-Sassuolo;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la nota 14 marzo 2008, n. 114, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la proposta di finanziamento programmatico dell'intervento "Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra la A 22 e la S.S. 467 Pedemontana (1° stralcio)";

VISTE le note 18 marzo 2008, n. 116, e 26 marzo 2008, n. 132, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso – rispettivamente – documentazione integrativa e l'aggiornamento della predetta proposta di finanziamento;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, con la denominazione "Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse";

CONSIDERATO che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

CONSIDERATO che nel Piano degli investimenti ANAS 2007-2011, su cui questo Comitato si è favorevolmente espresso con delibera 20 luglio 2007, n. 65, l'opera è inclusa tra gli "interventi da realizzare mediante finanza di progetto", in virtù di specifica proposta presentata dal promotore Impresa Pizzarotti S.p.a. e riferita ad un progetto aggiornato con un costo di 474,438 milioni di euro;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2007 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo alla Intesa generale quadro (IGQ) tra Governo e Regione Emilia Romagna, dal quale risulta:

- che l'opera dovrà essere realizzata tenendo conto del collegamento funzionale con il tratto della Pedemontana compresa tra la via Modena-Sassuolo e la SP 15 (costo 50 milioni di euro) e della variante di Rubiera alla S.S. 9 (costo 20 milioni di euro);
- che il Ministero delle infrastrutture si dovrà impegnare a presentare a questo Comitato i progetti definitivi, per la approvazione ed il finanziamento, delle suddette opere connesse entro dicembre 2008;
- che il costo dell'opera è pari a 467,13 milioni di euro, al netto delle opere connesse;
- che il medesimo Ministero si dovrà impegnare altresì a sottoporre a questo Comitato, entro febbraio 2008, il progetto definitivo ed il finanziamento del "Collegamento Campogalliano-Sassuolo", previa valutazione da parte di ANAS S.p.a. della possibilità di affidare in concessione il tratto autostradale, con relativa predisposizione del piano economico-finanziario da cui evincere il contributo a carico dello Stato, con priorità al tratto da Campogalliano a Marzaglia in considerazione della messa in servizio del relativo scalo ferroviario, prevista per dicembre 2010;
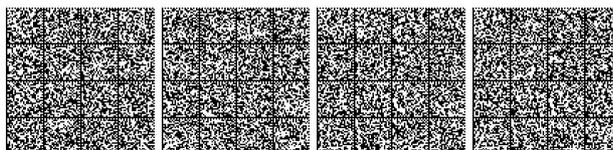
CONSIDERATO che, con delibera 21 febbraio 2008, n. 21, questo Comitato ha proceduto – tra l'altro – alla definizione del quadro delle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 allocabili da questo Comitato stesso;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*
  - che l'opera si inserisce nella più ampia riorganizzazione del trasporto nella zona nord-ovest di Modena, in cui coesistono grandi poli di attrazione e/o di generazione di traffico quali la zona Fiera, i numerosissimi insediamenti commerciali, la tangenziale di Modena, le autostrade A1 ed A22 e la via Emilia;
  - che la viabilità statale e provinciale attualmente esistente è interessata da un traffico merci e passeggeri di interscambio locale e fra le diverse aree produttive notevolmente intenso e che in particolare il traffico pesante raggiunge valori del 30%, con gravi ripercussioni sulle componenti ambientali del territorio, sui livelli di servizio e sulla sicurezza stradale;
  - che la bretella in questione viene considerata indispensabile per risolvere il problema del collegamento di Sassuolo e dei Comuni limitrofi, che costituiscono il cosiddetto "comprensorio della ceramica", con la viabilità nazionale di grande comunicazione;
  - che il nuovo tracciato autostradale in questione è compreso tra l'intersezione della A22 ("autostrada del Brennero") e la A1 ("autostrada del Sole"), nei pressi di Campogalliano, e l'abitato di Sassuolo, nell'area situata tra la base dell'area collinare modenese e la bassa pianura a nord dell'abitato di Modena;
  - che, più specificamente, l'opera – dopo l'attraversamento del fiume Secchia, dove verrà realizzata la barriera per il pagamento del pedaggio, della S.S. 9 Via Emilia e della prevista variante alla linea storica della ferrovia Bologna/Milano – devia verso ovest in affiancamento alla ferrovia stessa e che dal suddetto tracciato principale, che si dirige verso sud mantenendosi sulla sponda destra del Secchia fino a giungere a Sassuolo sulla S.S. 467 di Scandiano (Pedemontana), dipartono due rami, di cui il primo si dirige ad ovest verso Rubiera, mentre il secondo si dirige ad est, deviando verso la tangenziale di Modena;
  - che la lunghezza dell'intervento, misurata tra l'asse dell'A1 e l'asse della Pedemontana, svincoli esclusi, è pari a circa 14+755 km, che si sviluppano in gran parte in trincea e per il residuo in rilevato o su viadotto;
  - che il progetto definitivo dell'intera opera è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS con delibera 1 dicembre 2005, n. 128,
  - che il progetto definitivo è stato sottoposto a verifica di ottemperanza da parte della Commissione Speciale VIA ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006 e che la Commissione si è espressa il 23 luglio 2007 dando un parere positivo con prescrizioni;
  - che, su indicazione del Ministero delle infrastrutture, ANAS ha rivalutato la voce di costo relativa agli espropri e, nel contempo, ha aggiornato l'elenco prezzi (risalente al prezziario 2002) al prezziario 2005 e che – ad effetto di tale aggiornamento – il costo attuale dell'intero progetto ammonta a 563.033.263,99 euro;

- che il soggetto aggiudicatore, in attesa di valutare la fattibilità finanziaria di realizzazione dell'intero collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo con il sistema della finanza di progetto, ha individuato un primo stralcio funzionale concernente il tratto iniziale del tracciato – compreso tra l'allaccio alla A1-A22 e la via Emilia e comprensivo del tronco di collegamento con la tangenziale di Modena e quello di collegamento alla viabilità per Rubiera – del costo di 234,606 milioni di euro, del quale è nell'occasione richiesto a questo Comitato il finanziamento in via programmatica;
- che tale stralcio funzionale è individuato per risolvere nel breve periodo la necessità di collegamento del nuovo scalo ferroviario di Marzaglia, in corso di completamento da parte di RFI, alla viabilità nazionale per consentire la piena efficienza dello scambio gomma-ferro, senza gravare ulteriormente sulla viabilità secondaria e sulla via Emilia storica, che già adesso presentano un grado notevole di congestionamento;
- che il primo stralcio funzionale riguarda un primo tronco con caratteristiche autostradali – che si diparte dall'allaccio alla A1 e A22 presso Campogalliano, comprendendo la barriera di esazione dei pedaggi ingresso/uscita A1 ed A22, prosegue sino alla via Emilia, ha un'estensione di circa 3,2 Km e costituisce il tratto iniziale del tracciato dell'asta principale. – e che dalla via Emilia verso est si sviluppa, per circa 3,5 Km, il tronco di collegamento alla tangenziale di Modena di categoria B "extraurbana principale" con svincolo a servizio dello scalo ferroviario di Marzaglia, svincolo di adduzione al casello di Modena Nord ed interconnessione alla tangenziale di Modena, mentre dopo la barriera di esazione, dalle rampe di collegamento alla tangenziale di Modena, si dirama il collegamento per Rubiera;

- *sotto l'aspetto attuativo*
  - che il soggetto aggiudicatore viene individuato in ANAS S.p.a.;
  - che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;
  - che i tempi di esecuzione dei lavori dell'intera opera sono stimati in 30 mesi;
  - che, ai sensi della delibera n. 143/2002, alla bretella autostradale in questione è stato assegnato il CUP F81B0300012001;
- *sotto l'aspetto finanziario*
  - che il costo dell'intervento per il 1° stralcio è quantificato in 234,606 milioni di euro,
  - che l'analisi dei costi è stata effettuata sulla base dell'elenco prezzi 2005 del Compartimento ANAS di Bologna e che i costi medi totali e unitari sono stati ritenuti dal Ministero delle infrastrutture paragonabili a quelli comunemente riscontrati per lavori analoghi;
  - che, come anticipato in premessa, la realizzazione dell'intero collegamento Campogalliano-Sassuolo è inserita, nel Piano degli investimenti ANAS 2007-2011, tra gli interventi da realizzare mediante finanza di progetto;
  - che il piano economico-finanziario del solo 1° stralcio non evidenzia potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, trattandosi di opera per la quale non è prevista l'applicazione di tariffe e dalla quale non sono ritraibili "ricavi ancillari";
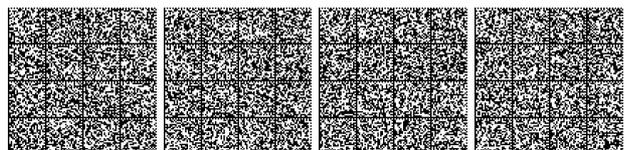
D E L I B E R A

1. Assegnazione contributo

1.1. Per la realizzazione dell'intervento relativo al 1° stralcio funzionale del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo sono assegnati all'ANAS, in via programmatica:

- un contributo di 8.678.046 euro, per 15 anni, a valere sul contributo pluriennale previsto dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza 2009;
- un contributo di 13.017.069 euro, per 15 anni, a valere sul contributo pluriennale previsto dalla norma suddetta con decorrenza 2010.

I predetti contributi, suscettibili di sviluppare – al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti – un volume di investimento di 234,606 milioni di euro, sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

1.2. L'assegnazione definitiva del contributo sarà disposta da questo Comitato previa sottoposizione del progetto definitivo dello stralcio funzionale dell'opera che risulti coerente con il contributo medesimo e con le eventuali ulteriori disponibilità che risultino destinate all'opera. Il progetto in questione dovrà essere presentato al Ministero delle infrastrutture entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale e dovrà essere corredato dal relativo piano economico-finanziario analitico predisposto secondo lo schema approvato da questo Comitato con delibera n. 11/2004.

2. Disposizioni finali

2.1. Il Ministero delle infrastrutture, in sede di approvazione del progetto definitivo del 1° stralcio funzionale, sottoporrà a questo Comitato l'eventuale possibilità di realizzazione, con il sistema della finanza di progetto, dell'intero collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo, ferma restando l'assegnazione del contributo stanziato in via programmatica al precedente punto 1.1.

2.2. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

2.3. Il soggetto aggiudicatore, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, provvederà a richiedere il codice unico di progetto (CUP) per il suddetto 1° stralcio, codice che, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante tale stralcio funzionale.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il Segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 192

08A09941
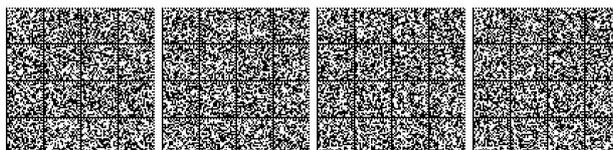
DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). II fase di attuazione. Adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti delle tratte Quarto d'Altino-San Donà-Portogruaro, Castelfranco-Vicenza, Treviso-Conegliano e Padova-Monselice. (CUP H81C05000030003) - Approvazione progetto definitivo. (Deliberazione n. 56/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'articolo 13, oltre a recare modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'articolo 2, comma 292, con il quale "*al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008*";

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che include, nell'allegato 1, nell'ambito dei "sistemi urbani" l'infrastruttura "Veneto sistema metropolitano", per la quale indica un costo di 273,722 milioni di euro, e, nell'allegato 2, tra le opere che interessano la regione Veneto, il "Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR): adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti";
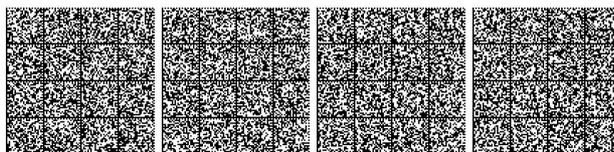
VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito dei "sistemi urbani" l'infrastruttura "Veneto sistema metropolitano", con un costo aggiornato di 320 milioni di euro;

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nell'allegato G "infrastrutture prioritarie", con riferimento alle "priorità infrastrutturali nelle regioni - Regione Veneto", tra i sistemi urbani, il "sistema ferroviario metropolitano veneto – II fase tratte Vicenza - Castelfranco, Treviso - Conegliano, Quarto d'Antino - Portogruaro, Padova - Monselice", con un costo stimato di 140,00 milioni di euro di cui 56,00 milioni di euro stanziati dalla Regione, per un fabbisogno residuo di 84,00 milioni di euro;

VISTE le note 31 marzo 2008, n. 139, e 1° aprile 2008, n. 144, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso – tra l'altro – la documentazione istruttoria del "sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (II° stralcio)";

CONSIDERATO che l'articolo 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, e l'articolo 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003, nell'ambito delle "infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale", tra i "sistemi urbani metropolitani", con la denominazione "servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR): adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti delle linee interurbane, comprese le linee urbane di Padova e Venezia";

CONSIDERATO che con nota 1 aprile 2008, n. 174036/45.500, il Presidente della Regione del Veneto ha comunicato il parere favorevole al progetto di cui alla presente delibera;

CONSIDERATO che nel corso della seduta odierna sono stati acquisiti ulteriori documenti istruttori (schede ex delibera n. 63/2003 e nota della Regione del Veneto 1° aprile 2008 n. 173915);

CONSIDERATO che, in particolare, con la citata nota n. 173915, la Regione del Veneto si impegna a farsi carico degli eventuali maggiori oneri, rispetto ai finanziamenti statali e regionali già disponibili, compresi quelli che si dovessero verificare per recepire le richieste di modifiche e/o integrazioni progettuali formulate dagli enti locali in occasione della Conferenza di servizi;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale*
  - che il progetto del "sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR)" veneto concerne la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico integrato ferrovia più autobus, articolato su scala regionale, nonché la ristrutturazione di stazioni esistenti, la realizzazione di nuove fermate, la soppressione di passaggi a livello, l'adeguamento di sottopassi esistenti e l'acquisto di sei nuove unità di trazione elettrica a due piani;
  - che la prima fase di attuazione, suddivisa in lotti appaltabili di cui alcuni in corso di realizzazione, è finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato di trasporto caratterizzato da una spiccata intermodalità e da una buona diffusione nell'area metropolitana centrale veneta;
  - che la seconda fase di attuazione, oggetto della presente delibera, ha per obiettivo l'estensione territoriale del sistema, come concepito per la prima fase di attuazione, ad altri poli regionali quali Vicenza, Conegliano, Portogruaro;
  - che sono previsti una terza fase di attuazione su altre tratte ferroviarie oggetto di studi e/o progetti di fattibilità nonché ulteriori studi di fattibilità relativi all'inserimento nel SFMR di tratte di adduzione per il completamento funzionale del sistema;
  - che in particolare la seconda fase di attuazione del progetto comprende interventi che interessano i seguenti collegaamenti ferroviari:
    - Vicenza – Castelfranco Veneto – Treviso
    - Conegliano – Treviso
    - Quarto d'Altino – San Donà di Piave – Portogruaro
    - Monselice – Padova;
  - che la suddetta seconda fase comprende anche interventi per la integrazione modale nei confronti dei due principali aeroporti regionali, ed in particolare dello scalo veneziano "Marco Polo" di Tessera;
  - che la Regione del Veneto, in qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 23 settembre 2003, n, 10538/45.01, ha trasmesso il progetto definitivo all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, e con successiva nota 18 febbraio 2005, n. 115227/45.01, ha trasmesso le integrazioni richieste dal medesimo Ministero unitamente alle note di trasmissione del progetto definitivo alle altre Amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze, alla documentazione relativa all'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ed allo schema di piano economico finanziario;
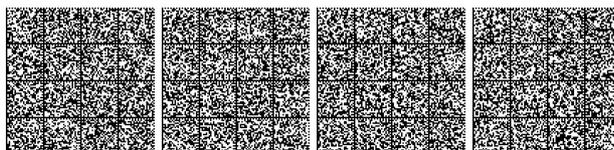
- che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto è stato pubblicato sui quotidiani “Il Corriere” e “Il Gazzettino” in data 10 novembre 2004 e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 26 novembre 2004;
- che l’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, con nota 10 maggio 2005, n. 662/443 L.O., ha comunicato di non avere competenza in merito all’intervento;
- che in data 11 maggio 2005 è stata indetta dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di servizi, per la quale è stata tenuta una seduta che si è chiusa in data 11 luglio 2005;
- che sono state formulate numerose osservazioni e prescrizioni da parte degli enti intervenuti in sede di Conferenza di servizi, sulla base delle qual il progetto stesso è stato successivamente integrato e nuovamente trasmesso al Ministero delle infrastrutture e al Ministero per i beni e le attività culturali ed alle Soprintendenze competenti;
- che la Regione del Veneto, con nota 2 febbraio 2006, n. 71609, ha trasmesso all’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il decreto del Dirigente della Direzione infrastrutture con il quale è stato approvato il progetto definitivo;
- che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 16 marzo 2006, n. DG BAP/S02/34.19.04/5294/2006, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- che il Ministero delle infrastrutture ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare e da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;
- che la relazione istruttoria indica gli elaborati del progetto definitivo in cui sono riportati il programma di risoluzione delle interferenze e gli immobili da espropriare;

- *sotto l’aspetto attuativo*
  - che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è individuato nella Regione del Veneto;
  - che il codice unico di progetto (CUP) assegnato all’opera è H81C05000030003;
  - che il cronoprogramma dell’opera prevede 8 mesi per la progettazione esecutiva, 6 mesi per le attività di appalto e circa 37 mesi per la esecuzione dei lavori;

- *sotto l’aspetto finanziario*
  - che il costo complessivo dell’opera, IVA inclusa, è pari a euro 140.000.000,00 ed è così articolato:

importi in euro

voce	importo
lavori	96.683.723,58
materiale rotabile	12.911.422,28
totale lavori e materiale rotabile	**109.595.146,06**
espropri	2.682.708,99
spese generali	10.959.514,61
IVA 10% su totale lavori e materiale rotabile	10.959.514,61
IVA 20% su spese generali	2.191.902,92
Imprevisti 3% su lavori	2.900.511,71
arrotondamenti	710.701,10
totale somme a disposizione	**30.404.853,94**
TOTALE GENERALE	**140.000.000,00**
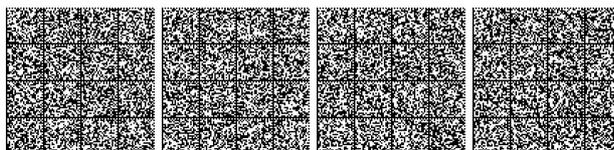
- che la relazione istruttoria riporta i quadri economici delle singole tratte (Vicenza – Castelfranco, Treviso – Conegliano, Quarto d'Altino – Portogruaro, Padova – Monselice), delle voci "informazione all'utenza" e "materiale rotabile";
- che la stima del materiale rotabile da acquisire per l'attivazione dell'esercizio sulle linee della seconda fase di attuazione è pari a otto unità, di cui due acquistabili con l'importo di 12,9 milioni di euro incluso nel quadro economico, mentre per i restanti sei la Regione del Veneto provvederà con altre forme di finanziamento;
- che la copertura finanziaria dell'opera è così articolata:
  - 79,75 milioni di euro a valere sul contributo decennale di 10 milioni di euro autorizzato dall'articolo 2, comma 292, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
  - 60,25 milioni di euro a valere sullo stanziamento complessivo di 120 milioni di euro autorizzato dall'articolo 45 della legge 27 febbraio 2008, n. 1 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 29 febbraio 2008, per la realizzazione del secondo stralcio del SFMR nonché per anticipazioni sul terzo stralcio e per il completamento dei lavori del primo stralcio;
- che la copertura dell'eventuale differenziale proveniente dalla attualizzazione del contributo statale sarà a carico del soggetto aggiudicatore;

D E L I B E R A

1. *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, e 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato – con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture – anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera il progetto definitivo del "sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) II^ fase di attuazione. Adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti delle tratte Quarto d'Altino – San Donà – Portogruaro, Castelfranco – Vicenza, Treviso – Conegliano e Padova - Monselice".

E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

L'importo di euro 140.000.000, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa del progetto definitivo approvato al punto 1.1.

1.2 Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1^ parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2^ del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
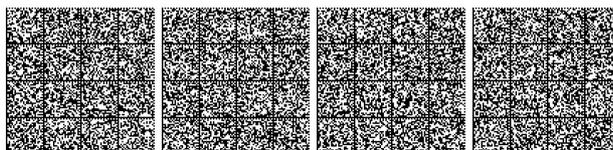
2. Copertura finanziaria

2.1 La copertura finanziaria dell'eventuale differenziale proveniente dalla attualizzazione del contributo autorizzato dall'articolo 2, comma 292, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), è carico del soggetto aggiudicatore.

2.2 L'efficacia della disposizione di cui al punto 1.1 della presente delibera è subordinata alla formalizzazione dell'impegno dell'Amministrazione regionale al finanziamento della quota di copertura finanziaria – pari a 60,25 milioni di euro – a carico della Regione del Veneto. Il Ministero delle infrastrutture dovrà comunicare alla Segreteria di questo Comitato l'avvenuta formalizzazione delle disponibilità sopra richiamate.

3. Clausole finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2 Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 1, il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

3.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.4 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in oggetto.

Roma, 2 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Il Segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 3 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 206

ALLEGATO *1*
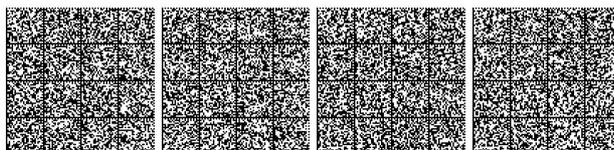
Parte prima

Prescrizioni

1) Stralciare l'intervento " 2.08:Nuova fermata di Susegana". Mantenere la fermata nella esistente stazione di Susegana, adeguandola agli standard previsti per S.F.M.R.;
2) mantenere il piccolo fabbricato posto nell'area dell'attuale scalo merci di Ceggia, del quale è prevista la demolizione, in quanto testimonianza del vecchio insediamento ferroviario con conseguente minima riduzione dei posti macchina del parcheggio ivi previsto;
3) eseguire indagini archeologiche preventive soprattutto in corrispondenza di nuovi sottopassi ferroviari, di nuove viabilità e di nuovi parcheggi. Tali indagini, da effettuare secondo modalità da concordare di volta in volta con la Soprintendenza archeologica di settore, consisteranno prevedibilmente in ricognizioni successive all'asportazione del terreno superficiale, saggi archeologici di accertamento in aree indiziate ed eventuali scavi archeologici in estensione di preesistenze antiche in situ. Le indagini saranno dirette dalla Soprintendenza di settore ed eseguite da operatori archeologici qualificati il cui costo sarà a carico del soggetto aggiudicatore;
4) collegare la viabilità relativa al parcheggio della stazione di Musile di Piave con la S.P. 50 mediante la realizzazione di una rotatoria;
5) adeguare la progettazione dell'intervento 2.04 realizzando un sottopasso ciclopedonale in luogo del sottopasso carrabile previsto;
6) realizzare una fermata della Metropolitana Regionale in corrispondenza della nuova sede della Provincia in località "S. Artemio" a Treviso;
7) stralciare l'eliminazione del passaggio a livello al km 20+459 in Comune di Fontaniva;
8) non realizzare il sottopasso in prossimità della Villa seicentesca denominata Cà Nave-Correr a Cittadella, Borgo Padova: la cui realizzazione arrecherebbe gravi e irreparabili danni all'edificio e alle sue relazioni con il contesto monumentale che si estende a monte e a valle del tracciato ferroviario;
9) rivedere la sistemazione della fermata autobus della Stazione di Lisiera in Comune di Bolzano Vicentino, collocandola nell'area a sud ovest della stazione. Valutare, inoltre la possibilità di realizzare in tale area ulteriori parcheggi;
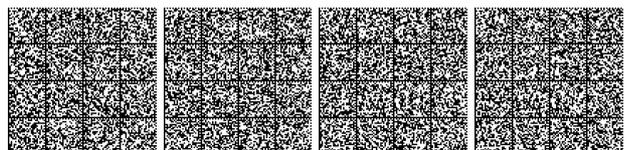
10) ottimizzare la viabilità a servizio della Stazione di Abano e del parcheggio scambiatore;

11) ristrutturazione della Stazione ferroviaria di Spregiano: adeguare l'area già destinata a parcheggio scambiatore alla conformazione attuale e adeguare la sistemazione degli stalli di sosta.

12) Verificare la possibilità di inserimento di nuovi parcheggi a servizio della Stazione ferroviaria di Conegliano da reperire in corrispondenza dell'area sud della Stazione stessa. Inoltre nella realizzazione dell'intervento non dovrà risultare pregiudicata la viabilità a nord della Stazione e dovrà essere possibile il "recupero" del volume demolito in corrispondenza del fronte sud, come da previsione del P.R.G.;

13) Comune di S. Pietro in Gù: provvedere a un miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'incrocio con l'immissione della viabilità in progetto sulla S.S. 53 mediante un impianto semaforico, e con la sostituzione dell'impianto semaforico esistente nel limitrofo incrocio tra via Mazzini e la S.S. 53 con una rotatoria. Potenziare il parcheggio a Sud della stazione;

14)intervento 1.06B: ristrutturazione della stazione di Carmignano di Benta; modificare l'accesso all'area di parcheggio in modo che sia risolto con un unico punto di accesso e uscita all'area parcheggio, e l'adeguamento al doppio senso di marcia del sottopasso esistente in località "Ospitale", funzionale alla viabilità di accesso alla stazione;

15) Comune di Fontaniva: chiusura del passaggio a livello su via Del Donatore, e ampliamento del sottopasso esistente al km 21+159, per l'intervento 1.07, ristrutturazione della stazione di Fontaniva, verificare la possibilità di aumento dell'area a parcheggio;

16) Risolvere la problematica idraulica connessa all'attraversamento della Roggia Brentella – Munara in Comune di Cittadella;

17) Comune di Tombolo: intervento 1.12: Ristrutturazione della Stazione di Galliera Veneta - Tombolo. Verificare la possibilità di realizzazione dei parcheggi a servizio della Stazione nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale;

18) mantenere e adeguare agli standard S.F.M.R. la stazione esistente di Fossalta di Piave;

19) adeguare la viabilità di accesso alla nuova fermata di Musile-Fossalta (intervento 3.06) con gli altri interventi di eliminazione dei passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Trieste - Venezia, in particolare la rotatoria di collegamento di accesso da Via Argine S. Marco con il sottopasso ferroviario, e di adeguamento della progettazione con la futura lottizzazione e l'edificato esistente;

20) prevedere una nuova ubicazione della stazione di San Donà di Piave consistente nella traslazione verso est della fermata esistente, come da proposta progettuale elaborata dal Comune di San Donà di Piave;

21) intervento 3.08: ristrutturazione della stazione di Ceggia; realizzare l'attraversamento del canale "Bragadin" mediante tombinamento in luogo del ponticello previsto;

22) coordinare la progettazione dell'intervento 3.14: ristrutturazione della Stazione di Portogruaro, con gli interventi di riqualificazione urbanistica dell'area adiacente alla stazione, secondo quanto disposto con il Protocollo di intesa sottoscritto in data 16/03/2005 dal Comune di Portogruaro e dalla Regione Veneto;

23) intervento 4.07: ristrutturazione della Stazione di Montegrotto Terme; adeguare la progettazione dei parcheggi scambiatori adiacenti alla stazione di Montegrotto Terme alle proposte progettuali presentate dal Comune;

24) intervento 4.05 ristrutturazione della Stazione di Battaglia Terme; prevedere la sistemazione del parcheggio ad Ovest della Stazione e la realizzazione di un accesso ciclopedonale alla Stazione sempre sul fronte Ovest;

25) intervento 3.12: ristrutturazione della stazione di San Stino di Livenza; realizzare un filare alberato in prossimità dell'abitato adiacente alla Stazione, con la funzione di mitigare la rumorosità prodotta dai convogli ferroviari;

26) le aree ferroviarie interessate dai singoli interventi, non essendo cedibili, saranno oggetto di particolari convenzioni da stipulare con RFI;

27) la progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata e approvata secondo le modalità progettuali di RFI e dovrà eliminare le interferenze all'esercizio ferroviario;

28) le opere sostitutive i passaggi a livello da sopprimere dovranno essere oggetto di convenzioni regolanti i reciproci rapporti da stipulare tra RFI, Regione Veneto ed Ente proprietario della viabilità interessata dalla opera sostitutiva;

29) i sottopassi dovranno essere realizzati con la tecnica dello spingitubo, eseguendo consolidamenti e impermeabilizzazioni e/o pozzi di emungimento come da norme di RFI;

30) i lavori in stazione debbono rispettare le normative di RFI e tenere conto delle vane necessità in corso e/o di futuro sviluppo, coordinandosi con gli uffici di RFI specie per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

31) per le tratte: BO/PD,Mestre/Udine,Mestre/Trieste,Vicenza/Treviso, i singoli interventi dovranno essere contestualizzati con gli organi di progettazione di RFI;

32) dotare ogni stazione S.F.R.M. di una colonnina idrante DN 70 in zona carrabile;

33) dotare ogni sottopasso soggetto a eventuale inondazione di idoneo pozzetto di emergenza per lo svuotamento del sottopasso stesso;

34) i minimi requisiti di accessibilità alle aree per i mezzi dei VVFF, dovranno corrispondere all'accordo FF.SS. e Corpo dei Vigili del Fuoco ratificati con nota E.M.3581/4101 del 29/7/1998;

35) Raccordarsi, per la risoluzione di dettaglio delle interferenze non riscontrate, con: ENEL, TERNA, TELECOM, SNAM, ACEGAS, DELTAGAS, ITALGAS, ASI, ASCOPIAVE, Consorzio di Bonifica " Sinistra Medio Brenta", Consorzio di Bonifica " Pedemontano Brenta", Consorzio di Bonifica " Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento", Centro Veneto Servizi.

Parte seconda

Raccomandazioni

36) nelle opere da eseguirsi a ridosso dell'ex-impianto concimi chimici perfosfati si raccomanda particolare attenzione affinché le soluzioni progettuali tengano presente del grande capannone non demolito del quale la Soprintendenza di settore ha più volte manifestato l'esigenza della conservazione, recupero e adeguata valorizzazione;

37) eventuali interventi di ristrutturazione sugli edifici principali delle stazioni esistenti rispettino i caratteri tipologici, storico - architettonici e costruttivi che ne connotano l'interesse e che i relativi progetti siano sottoposti al parere della Soprintendenza di settore;

38) intervento 1.13: soppressione del passaggio a livello al km 28+629: approfondire la progettazione esecutiva in relazione all'alternativa individuata dai Comuni di S. Martino di Lupari e di Galliera Veneta.

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

08A09942

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Legge n. 443/2001 - Programma delle infrastrutture strategiche - Piastra logistica umbra: Piattaforma logistica di Foligno - (CUP C91H04000240005) - Approvazione progetto definitivo. (Deliberazione n. 82/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'articolo 13, oltre a recare modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito degli "Hub interportuali", la "Piastra logistica umbra", per la quale indica un costo complessivo di 14,7 milioni di euro;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 15 (G.U. n. 304/2004), con la quale questo Comitato ha approvato i progetti preliminari degli interventi relativi alle piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello-San Giustino per un importo complessivo di 58.558.251,04 euro, individuando per la piattaforma logistica di Foligno il limite di spesa di 26.940.246,73 euro, ed ha assegnato alla Regione Umbria, per la realizzazione delle suddette piattaforme logistiche, un contributo massimo pluriennale pari a 2,680 milioni di euro per 15 anni, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a circa 29,279 milioni di euro;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito degli "Hub interportuali", la "Piastra logistica umbra" con un costo aggiornato di 58,6 milioni di euro;

VISTA la delibera 30 agosto 2007, n. 90 (G.U. 26/2008 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della piattaforma logistica di Città di Castello-San Giustino;

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la nota acquisita il 18 luglio 2008 con protocollo 1893 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso – tra l'altro – la documentazione istruttoria concernente la "piattaforma logistica di Foligno" e vista la nota 24 luglio 2008, n. 8405, con la quale il medesimo Ministero ha perfezionato ed integrato la suddetta documentazione istruttoria;

VISTA la nota 28 luglio 2008, n. 8835, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso – tra l'altro – documentazione integrativa di quella precedentemente inviata con le citate note n. 1893 e n. 8405;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, e l'articolo 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che le "Piastre logistiche di Terni – Foligno – Città di Castello" sono comprese nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Umbria, sottoscritta il 24 ottobre 2002, nell'ambito degli "Hub Interportuali";

CONSIDERATO che con nota 22 luglio 2008, n. 8049, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della seduta del Comitato – tra l'altro – delle piattaforme logistiche di Terni-Narni e di Foligno;

CONSIDERATO che nel corso della seduta preliminare, nella quale è stata esaminata la proposta di approvazione del progetto definitivo dell'intera piattaforma logistica di Foligno, sono state sollevate riserve in ordine alla copertura finanziaria dell'opera;

CONSIDERATO che nella seduta preliminare è stata inoltre acquisita una nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 luglio 2008 concernente le osservazioni del suddetto Ministero in ordine alle proposte inserite nell'ordine del giorno e contenente – in particolare – le suddette riserve sulla copertura finanziaria dell'opera, imputata a valere su risorse del bilancio regionale 2010, 2011 e 2012;

CONSIDERATO che con nota 31 luglio 2008, n. 9260, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le proprie osservazioni in merito agli esiti della seduta preparatoria del 29 luglio 2008 anticipando – tra l'altro – la emanazione di una delibera da parte della Giunta regionale della Regione Umbria relativa all'opera all'esame;

CONSIDERATO che la proposta finale sottoposta a questo Comitato concerne la approvazione del progetto definitivo di un primo stralcio funzionale della piattaforma logistica di Foligno dotato di copertura finanziaria completa;

CONSIDERATO che nel corso della seduta odierna sono stati acquisiti ulteriori documenti istruttori tra i quali la delibera della Giunta regionale della Regione Umbria 28 luglio 2008, n. 1045;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale*
  - che con la delibera 27 maggio 2004, n. 15, questo Comitato ha approvato i progetti preliminari degli interventi relativi alle piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello-San Giustino, individuando, per la piattaforma logistica di Foligno, il limite di spesa di 26.940.243,73 euro, ed ha assegnato alla Regione Umbria, per la realizzazione delle suddette piattaforme logistiche, un finanziamento di circa 29,279 milioni di euro;
  - che con successiva delibera n. 90/2007 è stato approvato il progetto definitivo della piattaforma logistica di Città di Castello-San Giustino;
  - che la proposta all'esame concerne il progetto definitivo della piattaforma logistica di Foligno;
  - che l'intervento contempla molteplici funzioni connesse alle modalità di trasporto su ferro e su gomma ed è collegato sia alla rete stradale nazionale, tramite la strada statale (S.S.) 75 Umbra, sia alla rete ferroviaria sulla linea Orte-Falconara, che permette il collegamento al bacino romano a sud e al porto di Ancona a nord, e sulla linea Foligno-Terontola che, seppure dalle prestazioni limitate, consente collegamenti con la Toscana e Firenze;
  - che l'intervento consiste nella realizzazione di:
    - un terminale intermodale dotato di quattro aste di binario di modulo 500 m e piazzali per lo stoccaggio e la movimentazione dei containers (superficie 30.000 mq);
    - un terminale autotrasporto con capannone dotato di ribalta lato gomma e ferro raccordati, parcheggi e piazzali scoperti (superficie 8.650 mq relativi ai piazzali, 10.040 mq coperti);
    - un centro di distribuzione locale dotato di aree coperte con ribalta, parcheggi e piazzali (superficie 12.800 mq relativi ai piazzali, 8.270 mq coperti);
    - un'area pesa stradale;
    - un magazzino per lo stoccaggio (superficie 11.800 mq) per l'immagazzinamento e la logistica con parcheggio e piazzali;
    - un'area servizi composta da edificio servizi e da un edificio servizi al mezzo con presenza di area per l'ubicazione di un distributore carburanti e lavaggio;

- che il progetto definitivo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di alcune aree sottoposte ad esproprio, è stato rivisitato rispetto al progetto preliminare e, pur non comportando modifiche sostanziali alle funzioni presenti, ha reso necessaria la nuova acquisizione del parere della Regione sulla localizzazione;
- che il progettista, nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, ha attestato che il progetto definitivo della piattaforma logistica di Foligno costituisce una variante del progetto preliminare approvato con la citata delibera n. 15/2004, resasi necessaria a causa della sopravvenuta indisponibilità di alcune aree sottoposte ad esproprio con individuazione di una nuova distribuzione delle funzioni già previste, nonché la ottemperanza alle prescrizioni formulate in quella sede;
- che la Regione Umbria, con nota 19 febbraio 2008, n. 26614, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il progetto definitivo dell'opera;
- che il soggetto aggiudicatore, con separate note tra il 19 febbraio 2008 e il 4 aprile 2008, ai sensi dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, ha trasmesso il progetto definitivo agli enti competenti e ai soggetti gestori delle interferenze;
- che la Conferenza di servizi è stata convocata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 9 giugno 2008;
- che l'opera in argomento, secondo quanto dichiarato dalla Regione Umbria con note 16 ottobre 2003, nn. 10459, 10460, 10461, ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, non è soggetta a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale o regionale in quanto interessa una superficie inferiore a 20 ha;
- che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, l'avvio del procedimento di pubblica utilità è stato comunicato mediante pubblicazione, in data 5 febbraio 2008, su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, e che il soggetto aggiudicatore ha dato comunicazione al Ministero delle infrastrutture dell'avvenuta pubblicazione con nota 21 aprile 2008, n. 61179;
- che la Regione Umbria, con delibera di Giunta 12 maggio 2008, n. 525, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto, anche ai fini della intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera;
- che il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, sulla base dei pareri delle soprintendenze di settore, con nota 17 luglio 2008, n. 4878, ha espresso parere positivo con limitazioni e prescrizioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della disamina dei pareri pervenuti sull'intero progetto, ritiene che tutte le autorizzazioni e prescrizioni acquisite sono da ritenere accoglibili e propone le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;
- che la relazione istruttoria indica gli elaborati del progetto definitivo in cui sono riportati il programma di risoluzione delle interferenze e gli immobili da espropriare;

- *sotto l'aspetto attuativo*
  - che il soggetto aggiudicatore è individuato nella Regione Umbria;
  - che la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato sulla base del progetto definitivo;
  - che, sulla base del cronoprogramma dei lavori, è previsto che le attività di progettazione esecutiva, gara e affidamento, consegna e avvio dei lavori, ed esecuzione dei lavori abbiano una durata complessiva di 38 mesi e che le opere possano essere concluse entro il primo semestre del 2012, a fronte di precedente previsione indicata nella delibera di approvazione del progetto preliminare di ultimazione entro il primo semestre del 2007;
  - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone la approvazione del progetto definitivo di un primo stralcio funzionale individuato dal soggetto aggiudicatore che, rispetto al progetto definitivo generale, non comprende il terminale autotrasporto e relative opere connesse;

- *sotto l'aspetto finanziario*
  - che il costo complessivo dell'opera è pari a 38.737.057,44 euro, e registra un incremento del 44 per cento circa rispetto al costo di 26.940.246,73 euro individuato nella delibera n. 15/2004, e che il suddetto incremento è dovuto:
    - all'adeguamento dei prezzi al prezzario regionale del 2007 in luogo del prezzario regionale del 2002 utilizzato per la stima dei costi a livello di progetto preliminare e in luogo del prezzario regionale del 2006 utilizzato per il computo metrico a livello del progetto definitivo;
    - all'aumento di alcune materie prime i cui prezzi sono aumentati in conseguenza di eventi economici internazionali;
    - all'allungamento del raccordo ferroviario del magazzino ribalta dovuto allo spostamento dell'area servizi della base merci nell'area a sud della strada di Forma Vecchia delimitata a est dalla stessa linea ferroviaria Orte-Falconara;
    - all'intervento di consolidamento dei terreni di fondazione dei piazzali e delle strade resosi necessario a causa della presenza di terreni poco permeabili ed altamente compressibili;
  - che il suddetto costo complessivo di 38.737.057,44 euro, di cui 5.923.437,87 euro per IVA ed eventuali altre imposte, è così articolato:

(euro)

Voce	*Importo*
Lavori	*29.617.189,33*
Somme a disposizione	*9.119.868,11*
Totale	*38.737.057,44*

  - che per il finanziamento delle piattaforme logistiche umbre nella citata delibera n. 15/2004 era previsto – ed ora confermato, al netto dell'incremento di costo di cui sopra – un cofinanziamento al 50 per cento tra Stato e Regione Umbria per la copertura finanziaria dell'importo complessivo, per le tre piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello-San Giustino, di 58.568.251,04 milioni di euro;
  - che, con riferimento al suddetto incremento di costo, la Regione, con la citata delibera di Giunta 12 maggio 2008, n. 525, ha stabilito di integrare la copertura finanziaria già disponibile con fondi propri a valere sul bilancio regionale - esercizi finanziari successivi al 2008;
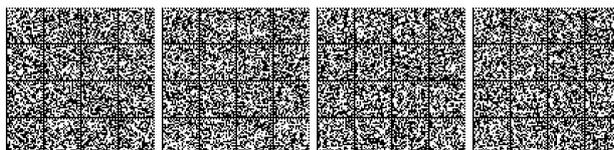
- che il primo stralcio funzionale, come sopra individuato, ha un costo di 30.523.279,48 euro, di cui 4.611.282,02 euro per IVA ed eventuali altre imposte, così articolato:

(euro)

Voce	*Importo*
Lavori	*23.056.410,08*
Somme a disposizione	*7.466.869,40*
Totale	*30.523.279,48*

- che, come risulta dalla delibera di Giunta regionale 28 luglio 2008, n. 1045, acquisita nella odierna seduta e concernente integrazioni della precedente delibera n. 525, la copertura finanziaria del costo del suddetto primo stralcio funzionale della piattaforma di Terni-Narni è così articolata:
  - 13.470.123,37 euro, in termini di volume di investimento, quale quota destinata alla piattaforma logistica di Foligno del contributo assegnato con la richiamata delibera n. 15/2004 a valere sul limite di impegno previsto dall'articolo 4, comma 176, della legge n. 350/2004 e decorrente dal 2005, suscettibile di sviluppare un volume di investimento complessivo, per le tre piattaforme logistiche, pari a 29.279.125,52 euro;
  - 9.093.854,55 euro a valere su risorse del bilancio regionale - esercizio finanziario 2008 (legge regionale 27 marzo 2008, n. 6) - capitolo 9543 provenienti dalla delibera di questo Comitato 27 maggio 2005, n. 35;
  - 4.376.268,81 euro a valere su risorse del bilancio regionale - esercizio finanziario 2008 (legge regionale 27 marzo 2008, n. 6) - provenienti dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
  - 3.583.032,75 euro a valere su risorse del bilancio regionale - esercizio finanziario 2008 (legge regionale 27 marzo 2008, n. 6) - capitolo 7377;
- che con decreto ministeriale 22 dicembre 2006, n. 18893, è stata impegnata a favore della Regione Umbria la somma di 2.280.000 euro – assegnata con la citata delibera n. 15/2004 – in conto competenza 2006 e per gli esercizi successivi fino al 2020 a carico del capitolo 7060 P.G. 02 del bilancio dell'allora Ministero delle infrastrutture;
- che, come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, l'accoglimento delle prescrizioni non comporta ulteriori incrementi di spesa rispetto a quanto previsto nel quadro economico allegato al progetto definitivo;

D E L I B E R A

1 *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato – con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo, comprensivo del Piano di risoluzione delle interferenze, del primo stralcio funzionale della "piattaforma logistica di Foligno".
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
L'importo di euro 30.523.279,48 (comprensivo di IVA), individuato in relazione all'ammontare del quadro economico del primo stralcio funzionale dell'opera sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

L’importo di euro 38.737.057,44 (comprensivo di IVA), del pari individuato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il nuovo limite di spesa e sostituisce il precedente limite di spesa relativo alla “piattaforma logistica di Foligno”, indicato nella sopra citata delibera n. 15/2004.

1.2 Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, formulate per l’intera “piattaforma logistica di Foligno”, per quanto riferibili al primo stralcio funzionale, cui è subordinata l’approvazione del progetto, sono riportate nella 1^ parte dell’allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni richiamate al citato punto 1.1 sono riportate nella 2^ parte del suddetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2 Clausole finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

2.2 Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 1, il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell’inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull’avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera dovrà contenere una clausola che – fermo restando l’obbligo dell’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall’articolo 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l’altro – l’acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d’importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dell’opera stessa: i contenuti di detta clausola sono specificati nell’allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.4 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.5 Il CUP C91H04000240005 assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l’intervento in questione.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 244

ALLEGATO *1*

Parte 1^

PRESCRIZIONI

In fase di redazione del progetto esecutivo

1) L'area d'intervento è situata a breve distanza da siti oggetto di diversi studi ufficiali di modellazione strumentale e numerica che indicano per le aree indagate fenomeni di amplificazione sismica di cui si potrà tenere conto per la redazione del progetto esecutivo. La verifica di ottemperanza è a cura della Regione Umbria.
2) Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere svolte indagini maggiormente approfondite, ai fini di una conoscenza completa del modello geologico e idrogeologico del sottosuolo dell'area di studio. La verifica di ottemperanza è a cura della Regione Umbria.
3) Le indagini geologiche e geotecniche, in sede di elaborazione del progetto esecutivo, dovranno essere integrate sia sotto il profilo qualitativo (sondaggi geognostici, prove di laboratorio, prove in sito) sia sotto il profilo quantitativo, essendo state eseguite soltanto due prove CPT sull'intera area di intervento. La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Foligno.
4) Il Soggetto aggiudicatore dovrà verificare la capacità di smaltimento dei corsi d'acqua demaniali (fosso Forma Cupa, Fosso Casevecchie) e degli altri corpi recettori (scatolare previsto nel citato progetto del Consorzio bonificazione umbra (CBU) recapito della linea BT4 di progetto) in concomitanza di eventi di pioggia critici, da considerare sul reticolo idrografico e sulla rete di drenaggio urbano prevista nell'ambito dell'intervento in oggetto, con i tempi di ritorno presi in considerazione dal citato Consorzio nel progetto di sistemazione già autorizzato. Si ricorda, a tal proposito, che le opere previste non dovranno recare pregiudizio alla condizioni di sicurezza idraulica a monte ed a valle dell'area oggetto di intervento, in accordo, con le specifiche ed i contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (RAI). La verifica di ottemperanza è a cura della Provincia di Perugia.
5) Nell'ipotesi in cui la realizzazione dello scatolare di cui al punto 4 del presente Allegato 1 non sia antecedente o contestuale all'esecuzione dei lavori in oggetto, il soggetto aggiudicatore dovrà predisporre misure ed apprestamenti temporanei tali da garantire l'efficienza e la funzionalità idraulica della rete in progetto e dei recapiti naturali, provvedendo ad un eventuale adeguamento della rete medesima, ovvero, preferibilmente, provvedendo alla realizzazione di vasche volano che consentano invasi temporanei e rilasci dilazionati nel tempo. La verifica di ottemperanza è a cura della Provincia di Perugia.
6) Il Soggetto aggiudicatore dovrà indicare e specificare l'eventuale funzione residua del tratto demaniale del Fosso Forma Vecchia a valle della linea ferroviaria Orte - Falconara, anche in considerazione del previsto prolungamento del tombino esistente, e del tratto del Fosso Casevecchie che interferisce con il Centro servizi - distribuzione locale - autotrasporto - movimentazione e stoccaggio. La verifica di ottemperanza è a cura della Provincia di Perugia.

7) Relativamente agli aspetti idraulici, il progetto esecutivo dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:
- viste le "Mappe di pericolosità e rischio idraulico" di cui alla variante al PRG '97 adottata con atto di Consiglio comunale n. 80 del 17 luglio 2006, il progetto esecutivo dovrà essere corredato di un idoneo studio idraulico, che verifichi l'intervento sotto l'aspetto idraulico al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza;
- viste le caratteristiche dell'area, il progetto esecutivo, dovrà prevedere una idonea analisi del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, considerando la situazione idrologica dell'intera area, tenendo conto del progetto di adeguamento del fosso Forma Vecchia in corso di appalto;
- lo studio geologico allegato al progetto esecutivo dovrà analizzare puntualmente la situazione della falda, e proporre idonei sistemi costruttivi o prescrizioni al fine di attutire l'impatto delle opere edilizie sulla falda medesima, e viceversa;
- si rileva l'opportunità di acquisire un parere preventivo della Provincia di Perugia per quanto attiene la possibilità di smaltimento delle acque provenienti dalle superfici impermeabilizzate, che dovrà parimenti esprimersi sotto il profilo idraulico;
- in sede di progetto esecutivo dovrà essere dimostrata, ed acclarata dagli Enti competenti (Provincia e CBU), la capacità del reticolo superficiale esistente di smaltire le acque di deflusso, anche in condizioni critiche, individuando in caso contrario gli accorgimenti e gli interventi necessari ad evitare il ristagno idrico (compresi, eventualmente, stazioni di pompaggio dotate di idrovore e tubazioni, sistemazioni d'alveo, ecc.). La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Foligno.

8) Relativamente alla viabilità, il progetto esecutivo dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- il collegamento interno tra terminal intermodale e area a servizi dovrà rispettare, in corrispondenza dell'esistente sovrappasso ferroviario, i vincoli propri del progetto Quadrilatero S.p.A. (Variante Sud Intermedia) e quindi nella progettazione esecutiva si dovranno prevedere le dovute verifiche tecniche;

- la viabilità entro i limiti di intervento del progetto della piastra logistica (sulla quale non si è condotta nessuna analisi di tipo tecnico-funzionale) non dovrà essere acquisita al demanio comunale in quanto di esclusivo interesse della base logistica e in modo da escludere qualsiasi promiscuità di carattere gestionale;

- in sede di progetto esecutivo si valuterà la possibilità di adottare soluzioni alternative all'eliminazione di gran parte della esistente viabilità di accesso all'aeroporto, prevedendo una sistemazione viaria alternativa che permetta una corretta gestione dello stesso aeroporto e delle sue aree pertinenze anche private, come anche un adeguato accesso alle aree limitrofe. La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Foligno.

9) Il Soggetto Aggiudicatore dovrà prevedere sistemi di misurazione inerenti la valutazione di impatto acustico dei tre fabbricati interclusi all'interno della piattaforma e, quindi, predisporre idonee misure di contenimento del rumore derivante dalla piastra stessa. La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Foligno.

10) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 186 D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e ss.mm., il progetto esecutivo dovrà indicare caratteristiche e quantità dei materiali di scavo riutilizzati in loco ovvero la diversa collocazione degli stessi, ovvero la provenienza dei materiali che saranno utilizzati per la realizzazione dei rilevati e sottofondi vari necessari.; La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Foligno.

In fase di esecuzione dei lavori

11) I lavori di splateamento e di scavo dovranno essere preceduti dall'esecuzioni di sondaggi di scavo archeologico da parte di personale tecnico scientifico di fiducia della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria con oneri finanziari a carico della committenza. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

12) Poiché l'acquifero alluvionale dell'area d'interesse è classificato quale "acquifero a grado di vulnerabilità da molto elevato a elevato", a seguito delle ulteriori indagini dovranno essere previste e successivamente adottate tutte le misure atte a non pregiudicare l'equilibrio ambientale sotto il profilo idrogeologico, sia in fase di cantiere che d'esercizio, in modo da garantire l'assoluta non interferenza delle opere in progetto con la falda acquifera, con particolari precauzioni in modo da evitare la dispersione di sostanze inquinanti. La verifica di ottemperanza è a cura della Regione Umbria.

13) Per le opere di scarico nei corpi ricettori catastalmente attribuiti al demanio idrico e le ulteriori eventuali occupazioni di suoli demaniali, dovranno essere, in fase esecutiva dovranno essere richieste le concessioni ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, per la determinazione dei canoni demaniali a favore della Regione Umbra. La verifica di ottemperanza è a cura della Regione Umbria.

14) Il soggetto aggiudicatore dovrà prevedere fasce boscate di profondità adatte a schermare adeguatamente i manufatti e le attività interportuali, rispettando le distanze minime dalle reti elettriche esistenti. Nello specifico, relativamente al terminale intermodale, tenendo conto della presenza dei due casolari ubicati ad ovest e relative superfici di pertinenza, si propone una fascia boscata avente larghezza di 20-30 metri. Relativamente al terminale autotrasporto, per la parte sud si propone che venga eseguito un intervento di rimboschimento della superficie agricola di circa 2 ha, mentre per la fascia di protezione a nord della stessa, si propone di impiantare vegetazione arborea per una larghezza di 40-50 m. La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Foligno.

Parte 2^

RACCOMANDAZIONI

15) Si raccomanda al soggetto aggiudicatore di prevedere, per quanto possibile in sede di progetto esecutivo, misure di riqualificazione e destinazione a verde naturale per le aree agricole intercluse che rimarranno residuali in un futuro contesto urbanizzato, da destinare per quanto possibile a bosco.

16) Si raccomanda inoltre che in sede di progetto esecutivo vengano introdotte soluzioni impiantistiche per la produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico o solare termico) sfruttando le grandi superfici di copertura degli edifici.
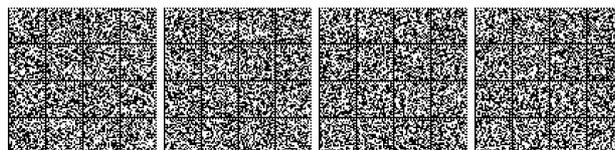
Parte 3^

PROGRAMMA INTERFERENZE

17) Il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze ai seguenti enti:

- Comune di Foligno
- Consorzio della Bonificazione dell'Umbria
- Rete Ferroviaria Italiana
- Quadrilatero Marche Umbria S.P.A.
- Enel S.p.A.
- Telecom Italia S.p.A.
- Valle Umbria Servizi S.p.A.
- Ente Nazionale per l'Aviazione civile
- Terna S.p.A

Le interferenze ove non diversamente indicato saranno risolte seguendo la normativa di settore.

18) Con riferimento alle interferenze dell'intervento con le opere gestite da Terna il progetto esecutivo dovrà tenere conto della normativa di riferimento in materia di distanze tra nuove costruzioni e conduttori elettrici e delle indicazioni di carattere tecnico di seguito riportate:

- D.M. del 21 marzo 1988 e s.m.i. recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne: Il progetto deve garantire il rispetto di tutte le prescrizioni in materia di distanze verticali delle strade e dei piazzali dai conduttori degli elettrodotti suddette nelle condizioni di massima freccia (temperatura di riferimento dei conduttori pari a 55°C) e delle distanze orizzontali delle strade dai sostegni;
- D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 e s.m.i. recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, emanato in attuazione della legge n. 35 del 22/05/2001, legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettromagnetici: Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica, rispettando nel contempo le fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. Per ciascuno dei due elettrodotti, tale fascia ha un'ampiezza pari a 48 metri con asse di simmetria coincidente con l'asse dell'elettrodotto stesso;
- rispetto alla presenza di nuovi impianti di terra di fabbricati o di altre opere previste dovranno essere rispettate le norme CEI 11.1 riguardo l'indipendenza dei suddetti impianti con l'impianto di terre dei sostegni degli elettrodotti;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione, l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (D.lgs n 81 del 9 aprile 2008 art. 83 e 117) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11 - 48 costituisce pericolo mortale;
- eventuali spostamenti dell'elettrodotto o qualsiasi modifica del tracciato, previo consenso da parte di Terna alla fattibilità dello stesso, saranno a carico del richiedente.
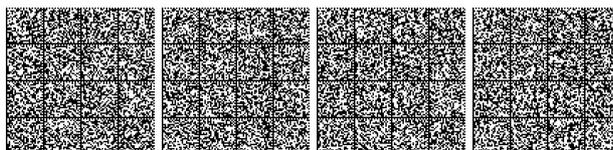
19) Con riferimento alle interferenze con le opere della VUS (Valle Umbra Servizi):
Nel progetto esecutivo dovranno essere concordati con la VUS i dettagli e le specifiche tecniche con particolare riguardo alla risoluzione dell'interferenza con l'acquedotto esistente (particolari costruttivi pozzetti ed apparecchiature).

20) Relativamente alle realizzazione dell'allaccio ferroviario tra l'opera in oggetto e la Rete ferroviaria italiana (RFI), il soggetto aggiudicatore dovrà provvedere al perfezionamento della stipulata di un'apposita convenzione secondo le modalità previste dalle "Condizioni generali di contratto per la costruzione e l'esercizio di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati" in uso nel Gruppo RFI.

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

08A09943

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - Ripartizione risorse quote anni 2007 e 2008 - (Art. 1, comma 7, legge n. 144/1999 e art. 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Deliberazione n. 85/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144 e, in particolare l'art.1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo - da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - finalizzato alla costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE;

VISTO l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di lire (20.658.276 euro);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al richiamato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge n. 181/2006, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001, concernenti gli indirizzi operativi per la costituzione dei predetti Nuclei di valutazione e verifica;

VISTE le leggi 24 dicembre 2003, n.351 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004) e 30 dicembre 2004, n.312 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005), nonché i relativi decreti di ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base, che recano, fra l'altro, autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento annuo (pari a 20.658.276 euro) del predetto Fondo di cui alla legge n.144/99, art.1, comma 7;

VISTE le proprie delibere 3 maggio 2001, n. 67 (G.U. n.183/2001), 29 novembre 2002, n.98 (G.U. n.15/2003) e 19 dicembre 2003, n. 122 (G.U. n. 113/2004), con le quali è stato ripartito per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'importo di 20.658.276 euro (lire 40 miliardi), autorizzato dall'art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001, per le finalità dell'articolo 1 della legge n. 144/1999 sopra richiamata;

VISTE le successive delibere 27 maggio 2005, n. 54 (G.U. n. 251/2005), 22 marzo 2006, n. 5 del (G.U. n. 212/2006) e 28 settembre 2007, n. 102/2007 (G.U. n. 41/2008) con le quali è stato disposto il riparto – tra i Nuclei delle Regioni e Province autonome, delle Amministrazioni centrali e le c.d. “funzioni orizzontali” - delle quote relative agli anni 2004, 2005 e 2006;

RITENUTO opportuno procedere al riparto delle risorse relative agli anni 2007 e 2008, destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1 legge n. 144/1999 e art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001), tenuto conto dell’esigenza di assicurare continuità nel finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei, condizione necessaria per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali agli stessi demandate, per i complessivo importo di 21.169.587 euro, pari alla somma degli stanziamenti effettivamente disponibili (10.720.301 euro per il 2007 e 10.449.286 euro per il 2008), a seguito dei tagli e degli accantonamenti disposti dalle due ultime leggi finanziarie;

RITENUTO opportuno confermare sostanzialmente, anche per la presente ripartizione, le chiavi di riparto per macroaree e per singole Amministrazioni applicate in occasione delle precedenti delibere adottate dal CIPE, anche alla luce delle modificazioni apportate all’assetto del Governo dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

VALUTATE le esigenze manifestate da alcune Regioni nel corso della riunione tecnica tenutasi presso la Conferenza Stato-Regioni in data 23 luglio c.a. attinenti, tra l’altro, all’esigenza di garantire una quota minima a favore di tutti i Nuclei e tenuto altresì conto delle conclusioni emerse nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 29 luglio u.s. in ordine, fra l’altro, alla richiesta di un’assegnazione di risorse anche a favore del Nucleo del pregresso Ministero delle Attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo economico);

VISTA la proposta finale n. 66 del 30 luglio 2008 presentata dal Sottosegretario di Stato, Segretario del CIPE, alla Conferenza Stato-Regioni, come recepita nell’appunto generale n.2104-P del 31 luglio 2008, relativo alla presente seduta di questo Comitato, nella quale viene previsto che una quota delle cd. “funzioni orizzontali” sia destinata – a titolo di compensazione di carattere straordinario - a integrare le assegnazioni a favore di quei Nuclei regionali e centrali che, alla luce delle riduzioni di stanziamento verificatesi nel corso degli ultimi anni, hanno visto progressivamente ridotte le loro quote, garantendo una quota minima di 200.000 euro, per ciascuno dei due anni 2007 e 2008, anche ai Nuclei delle Regioni Valle d’Aosta, Umbria e Molise, delle Province autonome di Trento e Bolzano e di alcune Amministrazioni centrali (Affari esteri, Interno, Pari opportunità, Politiche agricole e Lavoro, salute e politiche sociali), senza modificare le quote inizialmente previste a favore degli altri Nuclei nella proposta iniziale;

CONSIDERATO che la proposta finale prevede altresì, per il biennio 2007-2008, un’assegnazione una tantum di 150.000 euro destinata al proseguimento delle attività del Nucleo del pregresso Ministero delle attività produttive (ora MISE), nelle more delle integrazioni in corso nell’attuale fase di riorganizzazione dello stesso MISE al quale è stato trasferito, in attuazione decreto legge n. 181/2006, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, il preesistente Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (UVAL/UVER) del Ministero dell’economia e finanze;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 1 della legge n. 144/1999 prevede che tale Nucleo (UVAL/UVER) svolga funzioni di raccordo tra i vari Nuclei e ritenuto pertanto che, ai fini del presente riparto, il finanziamento delle attività 2007-2008 in attuazione di tali funzioni orizzontali di raccordo vada ricompreso nell'ambito della quota assegnata a favore della Rete dei Nuclei;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, espresso nel corso della riunione del 31 luglio 2008, con le raccomandazioni contenute nell'allegato documento regionale sostanzialmente incentrate sull'esigenza di reperire adeguate risorse che consentano ai Nuclei di svolgere i rilevanti compiti loro affidati dai principali atti di programmazione di livello nazionale e comunitario e sull'opportunità di una verifica sull'operatività della legge n. 144/1999, al fine di valutare l'eventuale necessità di una riforma dell'intero sistema dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE;

D E L I B E R A

1. Per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali, vengono assegnati gli stanziamenti di bilancio relativi agli anni 2007 (10.720.301 euro) e 2008 (10.449.286 euro) per un importo complessivo pari a 21.169.587 euro.

Di tale importo complessivo, 15.137.315 euro sono destinati a favore delle Amministrazioni regionali, 4.578.027 euro a favore delle Amministrazioni centrali e 1.454.245 euro a favore delle cd. "funzioni orizzontali", così come meglio specificato nella tabella seguente:

			euro
AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE	**RISORSE 2007**	**RISORSE 2008**	**TOTALE ASSEGNAZIONI 2007 - 2008**
Valle d'Aosta	200.000	200.000	400.000
P.A. Trento	200.000	200.000	400.000
P.A. Bolzano	200.000	200.000	400.000
Umbria	200.000	200.000	400.000
Molise	200.000	200.000	400.000
Friuli V-Giulia	209.314	204.022	413.336
Marche	216.282	210.814	427.096
Basilicata	224.322	218.651	442.973
Liguria	236.651	230.668	467.319
Abruzzo	273.368	266.457	539.825
Toscana	351.090	342.214	693.304
Sardegna	381.643	371.995	753.638
Calabria	384.859	375.129	759.988
Emilia-Romagna	399.063	388.975	788.038
Veneto	417.555	407.000	824.555
Piemonte	418.092	407.522	825.614
Lazio	444.892	433.645	878.537
Puglia	546.199	532.391	1.078.590
Sicilia	698.428	680.771	1.379.199
Campania	715.848	697.751	1.413.599
Lombardia	735.144	716.560	1.451.704
	7.652.750	**7.484.565**	**15.137.315**
M.ro Affari Esteri	200.000	200.000	400.000
M.ro Ambiente	236.705	230.720	467.425
M.ro Beni Culturali	212.262	206.896	419.158
M.ro Infrastrutture e Trasporti	271.009	264.158	535.167
M.ro Interno	200.000	200.000	400.000
M.ro Istruzione e Ricerca	236.705	230.720	467.425
Dip. Pari Opportunità	200.000	200.000	400.000
M.ro Politiche Agricole	200.000	200.000	400.000
M.ro Salute e Lavoro	203.685	200.000	403.685
M.ro Sviluppo economico (Nucleo ex MAP) assegnazione una tantum	75.960	74.040	150.000
DIPE	271.009	264.158	535.167
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**2.307.335**	**2.270.692**	**4.578.027**
FUNZIONI ORIZZONTALI	**760.216**	**694.029**	**1.454.245**
- MIP/CUP	272.894	249.135	522.029
- Rete dei Nuclei*	487.322	444.894	932.216
TOTALE ASSEGNAZIONI	**10.720.301**	**10.449.286**	**21.169.587**

* Sono comprese anche le attività di raccordo del MISE - DPS - NUCLEO (UVAL/UVER)
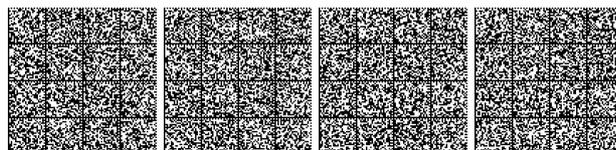
2. Ai fini di una ricognizione complessiva, ciascun Nucleo presenterà al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), entro il 15 settembre 2008, una relazione, firmata anche dal responsabile della Struttura dell'Amministrazione presso cui il Nucleo è formalmente incardinato, che attesti:

- la effettiva e attuale operatività del Nucleo per le finalità e con le modalità di cui alla legge n. 144/1999 e alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001, nonché alle disposizioni legislative, alle delibere CIPE e ai principali documenti di programmazione vigenti che prevedono adempimenti puntuali da parte degli stessi Nuclei;
- la composizione del Nucleo, specificando se i componenti siano interni e/o esterni alla P.A., se a tempo pieno e/o a tempo parziale e le modalità per il loro reclutamento;
- le principali attività svolte nel 2006 e nel 2007, nonché quelle in corso di svolgimento e le attività future previste;
- l'entità della spesa sostenuta ovvero derivante da obbligazioni assunte con obbligo di pagamento nei successivi esercizi, a valere sulle risorse attribuite ed erogate con tutte le precedenti ripartizioni adottate dal CIPE, ivi inclusa la delibera n. 5/2006 e con esclusione della sola delibera n. 102/2007, per la quale sono in corso i relativi trasferimenti.

3. Saranno successivamente individuati, sentita la Rete dei Nuclei, i criteri di riparto per l'anno 2009 in linea con quanto previsto dalle precedenti delibere di riparto CIPE n. 5/2006 e n. 102/2007 e in tale occasione si terrà conto dell'esigenza di garantire la predetta quota minima a favore dei Nuclei istituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 144/1999.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 193

08A09944
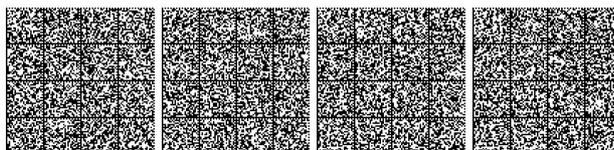
DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2009-2011 del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981 - (Simest S.p.A.). (Deliberazione n. 88/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero, di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (G.U. n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

VISTA la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (G.U. n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le Commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

CONSIDERATO che con le convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 143/1998, tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.A., è stata definita la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, all'articolo 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394 e, infine, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

CONSIDERATO che l'articolo 3 di entrambe le convenzioni citate attribuisce alla SIMEST S.p.A., nell'ambito della predetta attività di gestione, il compito di predisporre il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

TENUTO CONTO che il Comitato agevolazioni operante presso la SIMEST S.p.A ha approvato, nella seduta del 9 giugno 2008, i piani previsionali dei fabbisogni finanziari per il triennio 2009/2011 del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 e del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, trasmessi dal Ministro dello sviluppo economico il 25 luglio 2008 ed acquisiti agli atti di seduta;
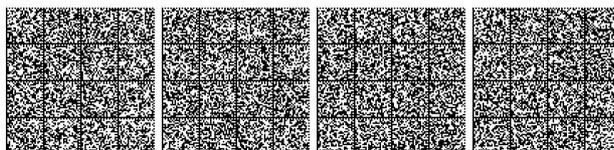
CONSIDERATO che le previsioni della SIMEST S.p.A circa il volume di attività derivante dall'applicazione delle leggi 24 aprile 1990, n. 100 e 9 gennaio 1991, n. 19 e del capo II del decreto legislativo n. 143/1998 rendono necessari, per assicurare la piena operatività del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 summenzionata, stanziamenti di competenza aggiuntivi alle risorse attualmente impegnabili, pari a 300 milioni di euro per il 2009, a 317 milioni di euro per il 2010 e a 304 milioni di euro per il 2011;

CONSIDERATO che dalle previsioni della SIMEST S.p.A circa il volume di attività relative agli interventi del Fondo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394 non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi;

SU PROPOSTA avanzata in seduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

D E L I B E R A

1. E' approvato il piano previsionale richiamato in premessa concernente i fabbisogni finanziari per il triennio 2009 – 2011 del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, dal quale emerge un fabbisogno pari a 300 milioni di euro per il 2009, a 317 milioni di euro per il 2010 e a 304 milioni di euro per il 2011.

L'operatività del citato Fondo presuppone la conferma degli stanziamenti a legislazione vigente in riferimento alle leggi 27 dicembre 1983, n. 730 e 7 agosto 1997, n. 266.

2. E' approvato il piano previsionale richiamato in premessa concernente i fabbisogni finanziari per il 2009 del Fondo rotativo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, dal quale non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 245

08A09945
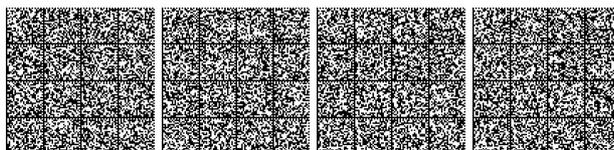
DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.A) per il 2009. (Deliberazione n. 89/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi, assistiti dalla garanzia dello Stato, assumibili dalla SACE;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2004, ha trasformato l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero in società per azioni, con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 269/2003 summenzionato, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata inferiore (plafond rotativo) e superiore a ventiquattro mesi (plafond annuale);

VISTO l'articolo 11-quinquies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, può essere riservata all'attività indicata nello stesso articolo 11-quinquies, comma 2, ed in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTA la propria delibera del 9 luglio 1998, n. 63 (G.U. n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

VISTA la propria delibera del 5 agosto 1998, n. 79 (G.U. n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le Commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

PRESO ATTO del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2009, trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico il 25 luglio 2008 ed elaborato dalla SACE S.p.A. sulla base dei flussi finanziari previsti in entrata e in uscita, nonché delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio dello Stato;

SU PROPOSTA avanzata in seduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

D E L I B E R A

E' indicato – anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2009, dei limiti globali degli impegni assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 269/2003, assumibili nel 2009 stesso – in 5.000 milioni di euro il plafond rotativo concernente la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, ritenendo detti limiti congrui in base al piano previsionale elaborato dalla SACE S.p.A., citato nelle premesse ed acquisito agli atti di seduta.

E' altresì indicata, per l'anno finanziario 2009, nel 30 per cento di ciascuno dei predetti limiti, la quota massima delle garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, del decreto legge n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2005.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 194

08A09946

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803248/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.